

COMUNE DI MONTE ARGENTARIO (Provincia di Grosseto)

Regolamento del Consiglio Comunale

PARTE PRIMA

Organizzazione del Consiglio Comunale

CAPO I

Disposizioni preliminari

Art. 1 - Presidenza del Consiglio Comunale.

Durante la prima seduta consiliare, convocata dal Sindaco secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco sino alla elezione del Presidente del Consiglio comunale.

In sede di prima applicazione della norma dello Statuto (art. 9bis), che prevede la istituzione del Presidente del Consiglio comunale, quest'ultimo sarà eletto nella prima seduta utile dopo l'entrata in vigore dell'art. 9bis dello Statuto comunale.

Art. 2 - Prerogative del Presidente del Consiglio Comunale

1 - Il Presidente assicura il buon andamento dei lavori del Consiglio, facendo osservare il Regolamento.

2 - In applicazione delle norme del Regolamento, il Presidente dà la parola, dirige e modera la discussione, mantiene l'ordine, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni, chiarisce il significato del voto e ne annuncia il risultato.

Art. 3 - Prerogative ed attribuzioni del Segretario della seduta consiliare.

1 - Il Segretario sovrintende alla redazione del processo verbale e, su richiesta del Presidente o dei Consiglieri, ne dà lettura; forma, secondo l'ordine delle richieste, l'elenco dei consiglieri iscritti a parlare; dà lettura delle proposte e dei documenti; tiene nota delle deliberazioni; procede agli appelli; collabora col Presidente per assicurare la regolarità delle operazioni di voto; registra, quando occorre, i singoli voti; accerta che il verbale della seduta e delle deliberazioni sia pubblicato nei termini previsti e non vi siano alterazioni nelle dichiarazioni.

C A P O II

I Consiglieri Comunali

Art. 4 - Il Consigliere Comunale .

1 - Il Consigliere Comunale entra nella pienezza delle funzioni al momento della convalida degli eletti dal Consiglio Comunale.

2 - La posizione giuridica e lo status del Consigliere è regolato dalla legge. Nell'esercizio delle sue funzioni rappresenta l'intera comunità, alla quale risponde (art. 15/1° comma dello Statuto).

3 - L'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono stabiliti dalla legge.

4 - Contestualmente con la convalida, il Consigliere Comunale, che non ha domicilio nel territorio comunale, deve eleggerne uno e comunicarlo al Segretario Comunale. Qualora non ottemperi entro 10 gg. si intende che abbia eletto il domicilio presso il Capogruppo. Nel caso previsto dall'art. 17/1 dello Statuto si intenderà eletto presso la Casa Comunale.

5 - Entro un mese dalla scadenza di legge di presentazione della denuncia IRPEF, il consigliere deve presentare, presso la segreteria comunale copia della propria dichiarazione dei redditi ed una dichiarazione delle eventuali modifiche patrimoniali intervenute. Il Sindaco, alla prima seduta utile del Consiglio, comunicherà i nominativi degli eventuali consiglieri inadempienti. Le dichiarazioni di cui al presente comma vengono pubblicate per un mese all'Albo Pretorio.

6 - Il Consigliere Comunale cessa dalle proprie funzioni verificandosi i seguenti casi :

- a) al momento della presentazione delle proprie dimissioni al Segretario.
- b) al momento della dichiarazione di decadenza nei casi previsti dalla legge con le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento.
- c) quando il Consiglio Comunale prende atto di sopravvenuti impedimenti ai quali ne comportino l'incompatibilità con l'appartenenza al Consiglio.

d) al momento dello scioglimento del Consiglio Comunale.

Art. 5 - Diritto di iniziativa del Consigliere Comunale

1 - Il Consigliere esercita il diritto di iniziativa nell'ambito del Consiglio e lo espleta durante le sedute consiliari e delle Commissioni.

2 - Il Sindaco, il Presidente del Consiglio, la Giunta, gli Organi Burocratici, gli Uffici del Comune e degli Enti ed Organismi da questo dipendente debbono agevolare il Consigliere nell'acquisizione di dati, notizie, informazioni utili all'espletamento del mandato.

3 - Di contro il Consigliere è tenuto al segreto d'ufficio nei casi specificatamente previsti dalla legge.

4 - Il Consigliere può indirizzare alla Giunta sue personali proposte di provvedimento da sottoporre alla deliberazione del Consiglio.

5 - Tali proposte verteranno nell'ambito di competenza del Consiglio sancito dall'art. 42/2° comma del T.U.E.L. n.267/00.

6 - Le proposte, accompagnate da adeguata relazione, qualora trovino il consenso della Giunta ed i prescritti pareri di congruità finanziaria e di legittimità, saranno sottoposti dal Sindaco all'esame della Commissione competente e, su parere di questa, verranno poste all'ordine del giorno del Consiglio.

7 - Qualora le proposte di cui al comma precedente non incontrino il consenso della Giunta, esse saranno rimandate al Consigliere con adeguata motivazione.

8 - Ugualmente non saranno prese in considerazione proposte formulate in maniera equivoca o sconveniente.

Art. 6 - Diritto di controllo del Consigliere Comunale.

1 - Il Consigliere comunale esercita il diritto di controllo :

- a) partecipando alle sedute del Consiglio Comunale;
- b) partecipando, essendovi stato eletto o delegato, alle sedute delle Commissioni consiliari Permanenti, delle Commissione Temporanee e delle Commissioni Speciali di indagine;
- c) indirizzando al Sindaco interrogazioni;
- d) proponendo al Consiglio l'approvazione di mozioni;

2 - Il Consigliere esercita altresì il diritto di controllo sulle deliberazioni della Giunta Comunale, così come previsto dalla legge 241/90 e dal Regolamento sull'accesso.

C A P O III

I Gruppi Consiliari

Art. 7 - Costituzione dei Gruppi Consiliari.

1 - La costituzione del Gruppo Consiliare, di regola, rispecchia la rappresentatività della lista elettorale così come è scaturita dalle elezioni.

2 - All'atto dell'insediamento del nuovo Consiglio Comunale, immediatamente dopo la proclamazione degli eletti e prima che si proceda al dibattito sul programma i Capigruppo comunicano al Presidente la costituzione e la composizione dei vari Gruppi Consiliari.

3 - Il Consigliere unico eletto di una lista elettorale autonoma può dichiararsi Gruppo (art. 17/1 dello Statuto), oppure, se unitamente ad altri, intende costituire il Gruppo Misto (art. 17/2 dello Statuto).

4 - Ai Gruppi Consiliari sono assicurate, per l'espletamento delle loro funzioni, idonee strutture, fornite tenendo presenti le esigenze comuni a ciascun gruppo e la consistenza numerica di ognuno di essi.

5 - Ogni qualvolta viene a costituirsi un nuovo Gruppo (per scissione, raggruppamento od altra causa) o si verifichi il caso che il Gruppo decida di cambiare la propria denominazione, tale evenienza deve essere notificata al primo Consiglio utile, dopo l'approvazione dei verbali.

Art. 8 - Elezione del Capogruppo.

1 - L'elezione dei Capigruppo avviene col metodo democratico, secondo le regole che ciascun Gruppo decide di darsi.

2 - I Gruppi consiliari composti da un numero di consiglieri superiore a tre eleggeranno il Vicecapogruppo, il quale sostituisce il Capogruppo in caso di assenza o impedimento.

3 - Nel Gruppo Misto è sempre prevista la costituzione del Capogruppo e del Vice, che dovrà rispecchiare le varie componenti politiche del Gruppo stesso.

Art. 9 - Conferenza dei Capigruppo.

1 - La Conferenza dei Capigruppo è convocata dal Sindaco ogni qualvolta egli lo ritenga utile, anche su richiesta di un capogruppo, per esaminare ed eventualmente regolare lo svolgimento dei lavori del Consiglio e delle Commissioni Consiliari.

2 - La Conferenza dei capigruppo è valida qualunque sia il numero dei presenti.

3 - Se la Conferenza dei Capigruppo è convocata durante lo svolgimento della seduta consiliare, questa si intende sospesa.

4 - Qualora la Conferenza dei capigruppo venga convocata per l'interpretazione di una norma regolamentare, deve essere integrata col Segretario Comunale. La decisione relativa deve essere presa all'unanimità dei presenti per avere immediata applicazione. Qualora tale unanimità non

venisse raggiunta, il problema verrà sottoposto alla deliberazione del Consiglio, che decide a maggioranza di almeno 11 consiglieri.

Art. 10 – (abrogato dall'art.15 L.25.03.1993 n.81)

Art. 11 - Soluzione dei conflitti di competenza tra le Commissioni Consiliari.

1 - Alla Conferenza dei capigruppo, integrata col Segretario Comunale, sono deferite lo studio delle proposte relative al Regolamento del Consiglio e la soluzione dei conflitti di competenza tra le Commissioni Consiliari.

C A P O I V

Le Commissioni Consiliari.

Art. 12 - Le Commissioni Consiliari.

1 - Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto è facoltà del Consiglio istituire, nel suo seno, Commissioni Consiliari. Lo Statuto (art. 13 e 14) specifica la natura delle Commissioni : permanenti – temporanee – speciali d'indagine, e ne stabilisce le attribuzioni.

Art. 13 - Le Commissioni Consiliari Permanenti.

1 - Ciascun Gruppo Consiliare, subito dopo la seduta di insediamento del C.C., designa i propri componenti nelle Commissioni Consiliari Permanenti dandone comunicazione al Sindaco entro 15 giorni.

2 - La Conferenza dei capigruppo, integrata col Segretario Comunale ,è convocata nei quindici giorni successivi alle comunicazioni di cui al punto 1), costituisce le Commissioni permanenti nel rispetto della proporzionalità agli stessi Gruppi (art. 13/2 dello Statuto).

3 - Ciascuna Commissione C.P. può essere composta da non meno di 5 e non più di 7 consiglieri, compreso il Presidente. Deve aver comunque una composizione dispari. Ciascun consigliere può appartenere a non più di tre Commissioni C.P.- Il Sindaco e gli Assessori non fanno parte di queste Commissioni. I gruppi consiliari non rappresentati in Commissione possono chiedere di prendere parte ai lavori con un consigliere senza diritto di voto.

4 - Un consigliere che non possa intervenire ad una seduta della propria Commissione può essere sostituito per l'intero corso della seduta, da un collega del suo stesso Gruppo. La sostituzione deve essere preceduta da una comunicazione del Consigliere interessato, o in mancanza, del Capogruppo, diretta al Presidente della Commissione.

5 - Il Presidente da' notizia alla Commissione della sostituzione, avvenuta a norma del comma precedente.

6 - Le Commissioni C.P. durano in carica quanto il Consiglio Comunale.

7 - Il Segretario Comunale assegna a ciascuna Commissione C.P. un dipendente del Comune con funzioni di segretario.

Art. 14 - Insediamento delle Commissioni Consiliari Permanenti.

1 - Il Sindaco convoca e presiede, con l'assistenza del Segretario Comunale, ciascuna Commissione C.P. per il proprio insediamento che ha luogo mediante l'elezione del Presidente e del Vice Presidente della Commissione.

2 - E' eletto presidente della Commissione il consigliere che ha riportato la maggioranza assoluta dei voti. Assume la carica di vicepresidente il consigliere che ha riportato i voti immediatamente inferiori al presidente. Il Sindaco non partecipa alle votazioni.

3 - Se, dopo la seconda votazione, nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso di parità di voti è proclamato eletto il consigliere più anziano di età. L'altro assume la carica di vicepresidente.

4 - La presidenza della Commissione Consiliare avente funzioni di controllo e di garanzia spetta alle opposizioni.

Art. 15 - Attribuzioni del Presidente della Commissione Consiliare Permanente.

1 - Il Presidente della Commissione la rappresenta, la convoca formandone l'ordine del giorno, ne presiede le sedute, può convocare, quando lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta (art 13/4 dello Statuto) il Sindaco, gli Assessori, i rappresentanti delle organizzazioni associative (art 63 dello statuto) i funzionari del Comune, i rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche, nonché i concessionari dei servizi, i presidenti delle aziende speciali, i presidenti delle istituzioni per i servizi sociali, i presidenti delle società per azioni a prevalente capitale pubblico comunale, il collegio dei revisori dei conti (art. 53/6 dello statuto).

2 - Il Presidente della Commissione è tenuto a convocare la Commissione stessa per sentire il Sindaco e gli Assessori ogni volta questi lo richiedano (art. 13/5 dello Statuto).

3 - Le Commissioni C.P., nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dal Sindaco, dalla Giunta, dagli enti ed aziende dipendenti dal Comune, notizie, informazioni, dati, Atti, anche ai fini di vigilanza dell'attuazione delle deliberazioni consiliari, sull'Amministrazione Comunale, nella gestione del bilancio e del patrimonio comunale. Non può essere opposto alla richiesta delle Commissioni il segreto d'ufficio.

4 - Il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri che ne fanno richiesta ai sensi dell'art. 13/3, hanno diritto di partecipare ai lavori delle Commissioni, senza diritto di voto.

5 - Il Vicepresidente della Commissione sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Il Segretario della Commissione redige il processo verbale e verifica i risultati delle votazioni.

Art. 16 - Competenza delle Commissioni Consiliari Permanenti.

1 - Le Commissioni C.P. hanno, rispettivamente, competenza sui seguenti oggetti :

I° - Affari generali; Affari del personale e rapporti coi sindacati; Applicazione dei regolamenti comunali; Rapporti con lo Stato e gli Enti locali territoriali; Bilancio, finanze, programmazione, controllo degli Enti sottoposti a vigilanza del Comune.

II° - Ambiente, territorio, lavori pubblici, problemi urbanistici e dei porti, protezione civile.

III° - Cultura, istruzione, sport, turismo, problemi dell'occupazione, affari sociali e volontariato, sanità ed igiene.

IV° - Attività produttive, agricoltura, caccia, artigianato, commercio, pesca, polizia urbana e traffico.

2 - Compito della Commissione Comunale permanente di controllo e di garanzia è quello di definire, adeguare e verificare periodicamente l'attuazione delle linee programmatiche di mandato proposte dal Sindaco.

Art. 17 - Attribuzioni delle Commissioni Consiliari Permanenti.

1 - Compito principale delle Commissioni C.P. è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio, al fine di favorire il migliore esercizio delle funzioni dell'organo stesso.

2 - Per esercitare al meglio questo loro compito, le Commissioni C.P. si riuniscono :

- a) in sede referente per l'esame delle questioni ad esse demandate dal Sindaco e dalla Giunta, o dal Consiglio stesso, sulle quali debbono riferire in un tempo relativamente breve;
- b) in sede consultiva, per esprimere pareri sulle questioni di competenza del Consiglio;
- c) in sede redigente quando il Consiglio ad esse mandi il compito di formulare, entro un tempo determinato, il dispositivo di deliberazioni, regolamenti, statuti, riservandosi l'approvazione senza dichiarazioni di voto.

3 - Qualora una proposta del Sindaco o della Giunta, con l'unanimità della Commissione, venga raccomandata al Consiglio per l'approvazione, su di essa potranno chiedere la parola i soli Capigruppo per dichiarazione di voto.

4 - La norma di cui al precedente comma non trova applicazione quando si debba deliberare sugli atti fondamentali previsti dall'art. 42/2° comma del T.U.E.L. n.267/00.

Art. 18 - Convocazione e validità delle sedute delle Commissioni C.P.

1 - Le Commissioni Consiliari Permanenti si riuniscono :

- a) su convocazione, normalmente mediante lettera scritta da parte del Presidente notificata a tutti i Commissari almeno tre giorni prima o, in sostituzione, mediante telegramma o telefax;

- b) convocazione del Sindaco, negli stessi termini, qualora il Presidente o Vicepresidente non adempiano alla richiesta ex art 15/2 del Regolamento;
- c) su richiesta della metà più uno dei Commissari.

2 - Le sedute delle Commissioni C.P. sono valide quando sia presente la maggioranza dei Commissari, compreso il Presidente.

3 - Le Commissioni C.P. possono stabilire un calendario delle proprie sedute, dandone comunicazione al Sindaco.

Art. 19 - Cause di decadenza dei Commissari o delle Commissioni C.P.

1 - I Commissari che senza giustificato motivo – da notificare nei modi previsti dal successivo art. 47 del Regolamento - non prendono parte a tre sedute consecutive della Commissione alla quale appartengono, sono già decaduti. E' sempre giustificato motivo la partecipazione ad altra seduta di Commissione alla quale si appartenga, in contemporaneità.

2 - Il Presidente della Commissione, verificatosi il caso previsto dal comma precedente, è tenuto a prendere atto ed a chiedere contestualmente al capogruppo consiliare, al quale il dimissionario appartiene, la designazione del successore.

3 - Qualora la Commissione C.P. non ottemperi, in tempo ragionevolmente utile, ai compiti ad essa demandati dallo Statuto e dal Regolamento, oppure non riesca a riunirsi, malgrado due convocazioni consecutive del Presidente o del Sindaco, essa è sciolta con provvedimento del Sindaco, sentita la Conferenza dei Capigruppo.

4 - Qualora si dimetta la maggioranza dei Commissari, la Commissione è sciolta dal Sindaco.

Art. 20 - Deliberazioni delle Commissioni Consiliari Permanenti.

1 - Le Commissioni Consiliari Permanenti esprimono il proprio parere mediante deliberazioni, che vengono sempre prese con voto palese. Solamente quando debba esprimere una valutazione sulle persone, le deliberazioni possono essere prese a scrutinio segreto.

2 - Nel verbale viene riportato solamente il dispositivo della deliberazione di parere. I Commissari, se lo desiderano, possono dettare al Segretario proprie considerazioni sull'oggetto del quale è richiesto il parere.

3 - Le sedute delle Commissioni C.P. sono pubbliche, salvo i casi previsti dal presente Regolamento sulla pubblicità delle sedute del Consiglio Comunale.

4 - Le deliberazioni delle Commissioni C.P. vengono immediatamente comunicate, a cura del Segretario, al Sindaco ed al Segretario Comunale.

5 - Qualora, di volta in volta, la Commissione sia d'accordo all'unanimità dei presenti, il Presidente può dare pubblicità alla deliberazione.

6 - Le Commissioni non possono deliberare su materie che non siano all'ordine del giorno, salvo che non siano d'accordo e presenti tutti i commissari e partecipi alla seduta il Sindaco o l'Assessore competente.

Art. 21 - Riunione delle Commissioni C.P. in seduta congiunta.

1 - Qualora l'oggetto del parere interessi due o più Commissioni Consiliari Permanenti, su iniziativa di uno dei Presidenti o del Sindaco e dell'Assessore addetto, i Presidenti delle Commissioni concordano la data per la riunione congiunta.

2 - Convocherà e presiederà la seduta congiunta il Presidente più anziano di età. Redigerà il verbale il segretario della Commissione alla quale appartiene il Presidente.

3 - La relativa discussione ed espressione del parere formerà oggetto di un'unica deliberazione.

Art. 22 - La Commissione Consiliare Temporanea.

1 - Compito della Commissione Consiliare Temporanea è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio (art. 14/2 dello Statuto).

2 - Per la sua costituzione si procede secondo quanto prescritto dall'art. 13/1 e 2 comma del Regolamento, con l'obbligo della rappresentanza di tutti i Gruppi Consiliari.

3 - La Commissione Consiliare Temporanea deve limitarsi all'esame, allo studio degli atti relativi, all'emissione del parere sull'unica questione per la quale è stata costituita.

4 - Fatta salva la facoltà di proroga spettante al Consiglio, la Commissione Consiliare Temporanea esaurisce i propri compiti entro 6 mesi dalla costituzione.

5 - Per il funzionamento della Commissione Consiliare Temporanea valgono le norme relative, in quanto applicabili alle Commissioni Consiliari Permanenti (art. 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 del Regolamento).

Art. 23 - La Commissione Speciale di Indagine.

1 - Compito della Commissione Speciale di Indagine è l'esame degli atti della Giunta, del Sindaco o degli organi burocratici del Comune, al fine di riferire al Consiglio (art 14 dello Statuto).

2 - La costituzione di una Commissione Speciale di Indagine deve essere proposta da almeno sette consiglieri e con deliberazione adottata a maggioranza di almeno 11 consiglieri.

3 - La deliberazione di cui al comma precedente stabilisce la composizione della Commissione, i poteri di cui è munita, gli strumenti per operare ed il termine per la conclusione dei lavori.

4 - L'indagine si conclude con l'approvazione di un documento che dia conto dei risultati acquisiti. Qualora la valutazione dei risultati non riscuota l'unanimità dei consensi tra i commissari, possono essere presentate una o più relazioni di minoranza.

Art. 24 - Analogia con le sedute del Consiglio Comunale.

1 - Per analogia, la convocazione delle sedute delle Commissioni Consiliari, il loro svolgimento, le conseguenti deliberazioni, se non hanno una normativa prevista dai precedenti articoli, seguono, per quanto applicabile, la normativa stabilita dalla successiva Parte Seconda, capi I° e II° del Regolamento.

PARTE SECONDA

Funzionamento del Consiglio Comunale

CAPO I

Disposizioni preliminari

Art. 25 - Prima adunanza del Consiglio neoeletto.

1 - La prima adunanza del nuovo Consiglio Comunale comprende le sedute riservate alla convalida degli eletti, alla comunicazione dei componenti della Giunta .

2 - Il Sindaco convoca la prima adunanza del Consiglio Comunale neoeletto entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti; il Consiglio Comunale deve tenersi entro il termine di 10 gg. dalla convocazione.

3 - Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco sino alla elezione del Presidente del Consiglio.

4 - La convalida degli eletti e la successiva comunicazione dei componenti la Giunta devono essere effettuate nella prima seduta.

5 - Per la validità dell'adunanza e delle deliberazioni si applicano le norme degli artt. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35 del Regolamento, in quanto applicabili.

6 - La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad essa possono partecipare i consiglieri delle cui cause ostative si discute.

7 - Non si dà luogo alla comunicazione dei componenti la Giunta non dopo aver proceduto alle eventuali surroghe dei Consiglieri.

Art. 25/bis – Linee programmatiche di mandato

Come stabilito dall'art. 24/bis dello Statuto Comunale entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento sono presentate al Consiglio Comunale, da parte del Sindaco sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche di mandato proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche mediante presentazione di appositi emendamenti scritti depositati presso l'Ufficio del Segretario Generale ed indirizzati al Sindaco.

Il Sindaco è tenuto ad iscrivere la discussione sugli emendamenti di cui sopra all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio Comunale.

Art. 26 - Convocazione del Consiglio Comunale.

1 - Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco, sentita la Giunta (art.11 / 1 dello Statuto). Al Sindaco compete altresì la fissazione del giorno dell'adunanza, salvo il caso di cui alla lettera A del successivo comma 2.

2 - Il Consiglio Comunale può essere convocato :

- a) per deliberazione della Giunta Comunale, che fissa altresì il giorno della seduta;
- b) su richiesta di quattro consiglieri in carica (art. 27 dello Statuto);
- c) per decreto del Prefetto verificandosi il caso previsto dall'art. 39/5 del T.U.E.L. n.267/00.

3 - Nei casi in cui al comma precedente, l'adunanza deve essere tenuta entro 20 giorni dalla data in cui è stata adottata la deliberazione o è pervenuta la richiesta. Trascorso il predetto termine senza che la riunione abbia luogo, il Consiglio può essere convocato, con il consueto preavviso e con gli stessi oggetti di cui al successivo art. 28 , dal Vice Sindaco.

4 - In caso di urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno 24 ore , tramite telegramma o fax. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente, su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti.

Art. 27 - Ordine del giorno del Consiglio.

1 - L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio è stabilito dal Sindaco, salvo il caso previsto dagli artt. 25 e 45 del Regolamento.

2 - L'ordine del giorno si comporrà delle seguenti parti :

- a) lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti;
- b) ratifica di deliberazioni adottate dalla Giunta coi poteri del Consiglio;
- c) eventuali comunicazioni del Sindaco e degli Assessori;
- d) eventuale trattazione delle mozioni ed interrogazioni;
- e) argomenti dei quali il Consiglio è chiamato a deliberare.

3 - Qualora il Consiglio venga convocato ai sensi dell'art 26/2 del Regolamento, la richiesta dei Consiglieri o l'argomento oggetto del decreto prefettizio debbono seguire il punto b) del precedente comma di questo articolo.

Art. 28 - Consegna dell'avviso di convocazione del Consiglio.

1 - L'avviso di convocazione, con allegato l'ordine del giorno, deve essere pubblicato all'albo pretorio del Palazzo Civico e della Delegazione, notificato dal Messo Comunale al domicilio dei Consiglieri almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, o 24 ore prima per le convocazioni d'urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta agli altri già iscritti all'ordine del giorno.

2 - Si osservano le disposizioni dell'art. 155 del codice di procedura civile.

3 - Ai sensi dell'art. 16/8 comma dello Statuto, l'avviso di convocazione del Consiglio, come tutte le altre comunicazioni del Comune, viene indirizzato ai consiglieri nel domicilio da loro eletto nel territorio comunale.

4 - L'avviso di convocazione deve contenere, oltre il giorno fissato per la prima convocazione, anche quello stabilito per la seconda convocazione, che può essere tenuta ventiquattro ore dopo la dichiarazione di "seduta deserta" da parte del Sindaco e previo avviso telefonico ai soli capigruppo eventualmente assenti, da parte del Segretario Comunale.

5 - Qualora il consigliere, o la persona da lui abilitata a ricevere l'invito, non si trovino nel domicilio al momento della notifica della convocazione del Consiglio, ciò viene comprovato dalla dichiarazione del messo, senza che sia necessaria la firma per ricevuta. Se il consigliere non è residente nel Comune, il Messo si recherà al domicilio del capogruppo consiliare al quale il consigliere appartiene ed effettuerà la notifica a lui. Contestualmente od in assenza del capogruppo, il messo affiggerà la notifica all'Albo Pretorio.

CAPO II

Svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale.

Art. 29 - Numero legale per la validità delle sedute.

1 - Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della metà dei consiglieri assegnati (10), salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.

2 - Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, da tenersi entro 8 gg., per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno 7 consiglieri (art. 11/3 dello Statuto).

2 - Il Consiglio non può discutere, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, salvo che non sia stato dato avviso nei modi e termini dell'articolo precedente e non intervenga alla seduta un terzo dei consiglieri assegnati.

3 - Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza :

a) i consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi dall'intervenire nella discussione e dal deliberare;

- b) i consiglieri che escono dalla sala prima della votazione;
- c) gli assessori non facenti parte del Consiglio (art 19/3 dello Statuto). Essi intervengono alle adunanze del Consiglio, partecipano alla discussione, ma non hanno diritto di voto.

Art. 30 - Pubblicità delle sedute.

- 1 - Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.
- 2 - Sono ugualmente pubbliche le sedute nelle quali debba discutersi sulle qualità professionali politiche delle persone candidate ad incarichi pubblici previsti dallo Statuto e dalla legge.
- 3 - L'adunanza del Consiglio Comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportino apprezzamenti sulla moralità, correttezza, capacità professionali e comportamenti di persone.

Art. 31 - Giustificazione delle assenze dal Consiglio.

- 1 - Il Consigliere che, per qualsiasi causa, non può o non vuole partecipare alla seduta del Consiglio Comunale già convocata, è tenuto a darne comunicazione al Segretario Comunale.
- 2 - Tale comunicazione può essere effettuata dal capogruppo qualora venga dimostrato che il consigliere assente si trovi nella impossibilità di inviare la giustificazione.
- 3 - In ogni caso, per essere presa in considerazione ed avere efficacia, deve essere presentata alla Segreteria prima dell'inizio dell'appello della seduta.
- 4 - Qualora la seduta del Consiglio va deserta, non si dà luogo ad "ingiustificato motivo" per il consigliere assente.
- 5 - Le norme di cui ai commi precedenti sono valide anche per le sedute di seconda convocazione.

Art. 32 - Svolgimento della seduta.

- 1 - Il Sindaco apre la seduta e la chiude.
- 2 - Aperta la seduta, il Sindaco designa i tre scrutatori che dovranno assistere il Segretario durante lo svolgimento delle votazioni, lo spoglio delle schede e la proclamazione dei risultati.
- 3 - La seduta inizia con l'eventuale lettura del processo verbale della seduta precedente. Quando non vi sono osservazioni, esso si intende approvato, se è richiesta una votazione, questa ha luogo per alzata di mano.
- 4 - Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda chiarire il proprio pensiero espresso nella seduta precedente, oppure per fatto personale.
- 5 - Nelle sedute di Consiglio in cui si abbia una durata dei lavori oltre le 5 ore, dopo la quinta ora può essere disposta, su richiesta di un consigliere, una sospensione non superiore a 45 minuti.

6 - Nelle sedute del Consiglio si redige un processo verbale da parte del Segretario Generale. Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta i motivi principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari e astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.

7 - Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai consiglieri sono riportate in sintesi esprimendo con la massima chiarezza possibile i concetti espressi da ciascun oratore. Qualora gli interessati intendessero chiedere l'inserimento dei propri interventi in forma integrale e completa, essi devono essere già dotati del proprio testo di intervento e dagli stessi firmato e devono fornirne copia al segretario comunale, contestualmente o dopo l'avvenuta lettura dello stesso.

8 - Della seduta consiliare, in ausilio alla redazione del verbale, verrà effettuata una registrazione magnetica, che sarà conservata a cura dell'Ufficio Segreteria-Delibere.

9 - Il verbale delle adunanze è firmato dal Sindaco e dal Segretario Generale.

10 - Il Sindaco potrà autorizzare registrazioni video dei lavori del Consiglio.

Art. 33 - Discussione.

1 - Nessuna proposta può essere discussa se non è depositata in segreteria, all'apertura al pubblico degli uffici comunali, il giorno feriale precedente a quello previsto per la seduta consiliare. Le proposte di deliberazione che riguardano le Varianti al PRG debbono essere depositate 5 gg. prima della seduta e quelle riguardanti l'approvazione del Bilancio Preventivo, il Conto Consuntivo, il Piano Strutturale e ed il Regolamento Urbanistico almeno 20 giorni prima. Le proposte di deliberazione che riguardano le linee programmatiche di mandato e la loro verifica annuale di attuazione devono essere depositate almeno quindici giorni prima della seduta.

2 - Ogni argomento sottoposto all'attenzione del Consiglio deve essere illustrato dal Sindaco o dall'Assessore competente.

3 - Qualora l'argomento sia stato presentato ai sensi dell'art. 9/7 comma dello Statuto, dopo una breve introduzione all'illustrazione provvede il primo firmatario.

4 - Terminata l'illustrazione, i consiglieri che intendono prendere parte alla discussione su quell'argomento, debbono farne richiesta al Sindaco.

5 - Il Sindaco darà la parola seguendo l'ordine di iscrizione, alternativamente, ad un consigliere della minoranza e ad uno della maggioranza.

6 - Ultimato il dibattito, prima delle conclusioni, il Sindaco chiede se altri consiglieri intendono intervenire sull'argomento. I consiglieri già intervenuti non possono più prendere la parola se non per fatto personale o dichiarazione di voto.

7 - Salvo i casi prescritti dal Regolamento o previa deliberazione del Consiglio, gli interventi non debbono superare i quindici minuti per argomento, ad eccezione della discussione sul bilancio preventivo, il conto consuntivo o in materia urbanistica, sulle linee programmatiche di mandato e loro verifiche annuali in cui gli interventi non possono superare i 30 minuti per argomento.

8 - Se un consigliere, chiamato dal Sindaco, non risulta presente, si intende che abbia rinunciato a parlare.

9 - Nessuno può parlare senza il permesso del Sindaco.

10 - Non è consentita la replica dei consiglieri agli interventi di altri consiglieri, se non per fatto personale, accertato o concesso dal Sindaco.

Tali interventi non possono superare i dieci minuti ciascuno.

11 - I consiglieri parlano dal proprio posto, rivolgendosi al Sindaco.

12 - Trascorso il termine previsto dal precedente comma 7, il Sindaco, richiamato due volte l'oratore a concludere, gli toglie la parola.

13 - Il Sindaco può, a suo insindacabile giudizio, interdire la parola ad un oratore che, richiamato due volte alla questione, seguiti a discostarsene.

14 - La questione pregiudiziale, quella cioè che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, quella cioè che la questione debba rinviarsi, possono essere proposte da un singolo consigliere prima che si entri nella discussione stessa. Quando però, questa sia già iniziata le proposte debbono avere il consenso del Sindaco.

15 - Esse sono discusse prima che abbia inizio o che continui la discussione; né questa prosegue, se il Consiglio non le abbia respinte.

16 - I richiami al regolamento o per l'ordine del giorno o per l'ordine dei lavori o per la posizione della questione o per la priorità delle votazioni hanno la precedenza sulla discussione principale. In tali casi possono parlare, dopo il proponente, soltanto un oratore contro ed uno a favore per non più di cinque minuti ciascuno. Il Sindaco, dopo un breve cenno conclusivo, chiamerà il Consiglio a decidere.

17 - Qualora sorga una questione di interpretazione del Regolamento, il Sindaco, esperiti gli atti di cui al comma precedente, sospende la seduta e convoca immediatamente la Conferenza dei Capigruppo, a norma dell'art. 9 del Regolamento.

18 - E' fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta o il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse. In tal caso chi chiede la parola deve indicare in che consiste il fatto personale. Il Sindaco decide se sussiste tale fatto personale. Se il Consigliere insiste, decide il consiglio senza discussione, per alzata di mano.

19 - In qualunque occasione siano discussi provvedimenti adottati da precedenti Giunte comunali, i consiglieri che appartennero come assessori a quelle giunte che li adottarono, hanno il diritto di ottenere la parola al termine della discussione, prima dell'intervento conclusivo del Sindaco o dell'Assessore.

20 - Ciascun consigliere può parlare una sola volta nella stessa discussione, tranne che per dichiarazione di voto, per fatto personale, per richiami al Regolamento, per ordine del giorno o per l'ordine dei lavori, per la posizione della questione, per la priorità delle votazioni e salvo altresì il caso che abbia preso la parola su questioni pregiudiziali o sospensive proposte prima dell'inizio della discussione stessa.

21 - Dopo che il Sindaco ha chiuso la discussione, qualora la dichiarazione di voto venga espressa dal Capogruppo a nome del proprio gruppo, gli altri consiglieri, appartenenti a quel gruppo, non possono prendere la parola per dichiarazione di voto, salvo il caso che dichiarino preventivamente che la loro dichiarazione di voto si discosta sostanzialmente da quelle del proprio gruppo, o giustifichino la propria astensione.

Art. 34 - Numero legale per la validità delle deliberazioni.

1 - Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

2 - Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti :

- a) coloro che si astengono;
- b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.

Art. 35 - Le votazioni.

1 - Le votazioni hanno luogo con voto palese, peralzata di mano o per appello nominale. In questo secondo caso si segue l'ordine dato dall'anzianità di elezione dei consiglieri. Si fa solo eccezione per i casi previsti dallo Statuto e dal Regolamento.

2 - Solo le votazioni su persone vengono prese per scrutinio segreto. In questo caso le schede bianche e nulle concorrono a determinare il numero dei votanti (art. 11/ 4 e 5 comma dello Statuto).

3 - Iniziativa la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

4 - L'esito delle votazioni viene accertato dal Segretario, con l'assistenza degli scrutatori (art. 32/2 comma del Regolamento).

5 - Ogni volta che il Consiglio debba procedere ad elezioni di membri di collegi, al fine di assicurare l'elezione anche dei rappresentanti espressi dalla minoranza consiliare, ciascun consigliere vota per un solo candidato. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. Se due o più candidati hanno conseguito uguale numero di voti, si procede al ballottaggio tra essi.

6 - Le prescrizioni previste dal comma precedente non si applicano per la nomina dei membri designati quali componenti delle Commissioni Consiliari Permanenti (art. 13/1 e 2 comma del Regolamento).

7 - Qualora si verificano irregolarità, il Sindaco, apprezzate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.

8 - Il risultato della votazione, così come verbalizzato, è proclamato dal Sindaco.

9 - Nei casi di urgenza, di presa d'atto di dimissioni, di elezione od altri previsti dallo Statuto e dal Regolamento, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili, con il voto espresso dalla maggioranza dei presenti.

Art. 36 - Ordine delle sedute.

1 - Quando, nel corso di una discussione, un consigliere sia accusato di fatti che ledano la sua onorabilità, egli può chiedere al Sindaco di nominare una Commissione di tre consiglieri (dei quali almeno uno della minoranza) la quale giudichi la fondatezza dell'accusa; alla Commissione può essere assegnato un termine per presentare le sue conclusioni al Consiglio, il quale ne prende atto senza dibattito né votazione. E' fatta salva, ovviamente, la facoltà del consigliere di adire l'Autorità Giudiziaria.

2 - Se un Consigliere pronuncia parole sconvenienti oppure turba con proprio contegno la libertà delle discussioni o l'ordine della seduta, il Sindaco lo richiama nominandolo. Ciascun Consigliere che sia richiamato all'ordine, qualora intenda dare spiegazioni del suo atto o delle sue espressioni, può avere subito la parola.

3 - Nei casi più gravi, a giudizio del Sindaco, questi può disporre l'esclusione dall'aula del Consigliere per il resto della seduta. Tale provvedimento è obbligatorio per il Consigliere che fa appello alla violenza, provoca tumulti, ingiuria uno o più colleghi.

4 - Se il Consigliere si rifiuta di ottemperare all'invito del Sindaco di lasciare l'aula, il Sindaco sospende la seduta, che non può essere ripresa fintantoché il consigliere espulso resti nell'aula.

5 - Qualora il Presidente constati l'impossibilità di riprendere la seduta a causa della pervicace permanenza del consigliere nell'aula, rinvia la seduta ad altra data, denunciando il consigliere.

6 - Quando sorga tumulto nell'aula e riescano vani i richiami del Sindaco, questi abbandona l'aula ed ogni discussione si intende sospesa.

7 - Al Consigliere cui viene impedito dal Sindaco di esercitare il diritto di parola in base alle modalità riconosciute dal Regolamento, è data facoltà di appellarsi al Consiglio. Il Sindaco è tenuto a dare spiegazioni. Qualora il Consigliere non si ritenga soddisfatto, può demandare la questione alla Conferenza dei Capigruppo, che si riunirà entro i 10 giorni successivi.

8 - I poteri per il mantenimento dell'ordine nell'aula consiliare spettano al Consiglio stesso e sono esercitati in suo nome dal Sindaco, il quale dà al vigile urbano di servizio gli ordini necessari.

9 - La forza pubblica non può entrare nell'aula se non per ordine del Sindaco e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

10 - In caso di oltraggio recato al Consiglio o ad un suo membro da persone del pubblico, entro o fuori l'aula, il responsabile è perseguito nei modi previsti dalla legge.

C A P O III

Interrogazioni e mozioni.

Art. 37 - Formulazione dell'interrogazione.

1 - Ai sensi dell'art. 16 / 3 comma dello Statuto, tramite l'interrogazione il Consigliere comunale esercita il proprio diritto di iniziativa e di controllo nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

2 - L'interrogazione è sempre rivolta per iscritto al Sindaco (art. 27/g dello Statuto), a mezzo del Segretario Comunale “ per conoscere se un fatto sia vero, quale sia la motivazione di un atto o di una omissione dell'Amministrazione, quali provvedimenti il Comune intenda prendere in relazione ad un determinato oggetto (art. 16/ 3 comma dello Statuto)”.

3 - Nella medesima interrogazione non possono essere affrontati argomenti diversi ed il consigliere può chiedere risposta scritta oppure che l'argomento venga posto all'ordine del giorno del Consiglio.

4 - Non sono ricevibili le interrogazioni che chiedano entrambe le risposte.

5 - Nel caso l'interrogante chieda risposta scritta il Sindaco provvede, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento, oppure, se impossibilitato per cause obiettive da comunicare all'interrogante, entro e non oltre 30 giorni.

6 - Il Sindaco può delegare l'Assessore competente a formulare la risposta all'interrogante.

Art. 38 - Discussione delle interrogazioni.

1 - L'interrogazione che prevede la risposta in Consiglio viene posta all'ordine del giorno del Consiglio stesso, trascorsi almeno 15 giorni dalla presentazione. Le interrogazioni verranno poste all'ordine del giorno seguendo l'ordine di presentazione. Il Sindaco può disporre, a suo insindacabile giudizio, che le interrogazioni relative ad argomenti identici o strettamente connessi, siano raggruppate e svolte contemporaneamente.

2 - Non possono essere poste all'ordine del giorno della stessa seduta più di due interrogazioni presentate dallo stesso consigliere.

3 - Se l'interrogante non si trova presente quando il Sindaco o l'Assessore si accingono a rispondere, si intende che abbia rinunciato all'interrogazione.

4 - Prima che il Sindaco o l'Assessore rispondano all'interrogazione il consigliere interessato ha facoltà di illustrare il contenuto della stessa.

5 - Ottenuta la risposta, l'interrogante può replicare per dichiarare se sia stato o no soddisfatto. Il tempo concesso all'interessato per la replica non può eccedere i cinque minuti.

6 - Qualora le interrogazioni siano presentate da più consiglieri, hanno tutti diritto a cinque minuti di tempo per la personale illustrazione. Il diritto di replica, ai sensi del comma precedente, spetta però ad un solo firmatario.

7 - Durante lo svolgimento delle interrogazioni gli altri consiglieri non hanno diritto di parola, salvo il fatto personale (art. 33/19 comma del Regolamento, o quello previsto dal successivo comma 20 dello stesso 33).

8 - Il tempo concesso allo svolgimento delle interrogazioni non può superare un'ora per seduta del Consiglio, salvo il caso che il consiglio stesso, superato il termine suddetto, non decida che si prosegua dopo la trattazione dell'ultimo punto all'ordine del giorno della seduta.

Art. 39 - Formulazione delle mozioni.

1 - Ai sensi dell'art. 16 / 5 comma dello Statuto, tramite la proposta di mozione il Consigliere od i consiglieri sollecitano il Consiglio comunale ad esprimere un giudizio politico motivato oppure un'espressione di volontà nei confronti della Giunta, su una determinata questione di diretto interesse dei cittadini.

2 - La proposta di mozione consta di due parti : nella prima vengono illustrati i motivi che giustificano la presentazione della mozione; nella seconda viene proposto il dispositivo, per articoli, da sottoporre all'approvazione del Consiglio.

3 - La proposta di mozione, presentata al Segretario comunale, deve essere indirizzata al Consiglio.

4 - Il Sindaco è tenuto ad iscrivere la mozione all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio comunale.

5 - Qualora, alla conclusione della discussione su una interrogazione, il consigliere od i consiglieri firmatari intendano presentare una mozione relativa all'argomento oggetto dell'interrogazione e della discussione , il Sindaco, sentita la Conferenza dei Capigruppo, potrà metterla subito in discussione e votazione, oppure rimandarla alla seduta successiva.

6 - Le mozioni che possono scaturire a seguito delle comunicazioni del sindaco o degli assessori non possono essere presentate durante la seduta nella quale tali comunicazioni sono avvenute.

7 - Non possono essere presentate mozioni su argomenti estranei alla competenza del Comune, così come sancito dalla legge 142/90.

8 - Qualora venissero presentate più mozioni sullo stesso argomento, e che non prevedono conclusioni contrastanti, il Sindaco convocherà i presentatori delle stesse perché provvedano ad unificare le formulazioni. Se gli interessati non accondono alla proposta del Sindaco, questi, sentita la Conferenza dei Capigruppo, darà disposizioni perché l'unificazione venga disposta dal Segretario Comunale.

Art. 40 - Discussione della mozione.

1 - La mozione deve essere iscritta all'ordine del giorno del Consiglio prima delle interrogazioni.

2 - Qualora il Sindaco dichiari preliminarmente che la mozione è accettata dalla Giunta, dopo l'illustrazione del firmatario, se unico, o del primo firmatario e del Capogruppo, viene aperta la discussione, alla quale possono partecipare i soli capigruppo.

3 - In difetto della dichiarazione preliminare, la discussione della mozione viene effettuata secondo le norme di cui all'art. 33 del Regolamento.

Art. 41 - Approvazione della mozione.

1 - La deliberazione sulla mozione non è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

2 - Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti :

- a) coloro che si astengono;
- b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.

3 - La votazione sulla mozione è svolta secondo le modalità previste dall'art. 35 / 1, 3, 4, 7, 8 comma del Regolamento.

Art. 42 - Efficacia della mozione.

1 - I precedenti artt. 39, 40, 41 non si applicano per la mozione di sfiducia.

2 - Qualora il Consiglio, tramite la mozione, esprima un giudizio politico negativo su una determinazione o comportamento del Sindaco o della Giunta o degli Assessori, questi non sono tenuti a dimettersi.

3 - Il Sindaco ha facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento di ordini del giorno, interrogazioni e mozioni che siano formulati con frasi sconvenienti, o siano relativi ad argomenti affatto estranei al campo di competenza del Comune ovvero siano preclusi da precedenti deliberazioni e può rifiutarsi di metterli all'ordine del giorno del Consiglio Comunale. E il gruppo consiliare interessato alla mozione, od al quale appartiene l'interrogante, insiste ed il Sindaco ritiene opportuno consultare il Consiglio, questo decide senza discussione per alzata di mano.

C A P O I V

Adunanze non curriculari del Consiglio Comunale.

Art. 43 - Seduta del Consiglio ai sensi dell' art. 9 / 9 comma dello Statuto.

1 - Qualora l'ordine del giorno del Consiglio non preveda la discussione delle mozioni o delle interrogazioni, ed il tempo a disposizione lo consente, il Sindaco può prorreggere la seduta per la discussione su domande di attualità proposte dai consiglieri. La partecipazione, il tempo a disposizione per i singoli interventi, la verbalizzazione sono disposti, di volta in volta, dal Sindaco.

2 - Qualora, per il numero delle interrogazioni la Giunta o la Conferenza dei capigruppo lo ritenga opportuno, il Sindaco convoca il Consiglio per una seduta apposita.

3 - Allo svolgimento delle interrogazioni, nel caso di cui al comma precedente, possono partecipare tutti i consiglieri, ferma restando la sola facoltà di replica riservata all'interrogante, o al primo degli interroganti.

4 - Entro le ore 12 del giorno precedente la seduta di cui al comma 2 che precede i consiglieri presentano alla segreteria comunale per iscritto, l'interrogazione consistente in una pura e semplice domanda al Sindaco o agli Assessori, senza alcun commento.

5 - Durante la seduta il Sindaco dà lettura di ciascuna interrogazione alla quale la Giunta risponde, dopo che è consentito al presentatore di replicare e chiedere approfondimenti per una sola volta; ulteriori approfondimenti possono essere richiesti dagli altri consiglieri in numero di uno per ciascun gruppo diverso da quello del presentatore l'interrogazione il quale può riservarsi un ulteriore intervento prima delle conclusioni del Sindaco.

6 - Restano fermi i poteri del Sindaco previsti dall'art. 42 /3 comma del Regolamento.

7 - Le interrogazioni svolte con il sistema di cui al presente articolo, commi 4, 5, 6, 7, non possono essere ripresentate come interrogazioni ordinarie.

Art. 44 - Seduta del Consiglio Comunale per discutere e deliberare sulla mozione di sfiducia.

1 - Ai sensi dell'art. 30 / 3 comma dello Statuto, la mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno otto consiglieri. Il Segretario Comunale, che la riceve, rilascerà, quale ricevuta, copia fotostatica della stessa mozione col numero di protocollo sovraimpresso.

2 - Il Sindaco provvederà, non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dal deposito della mozione in Segreteria, alla convocazione del Consiglio, che presiederà.

3 - Nessun altro argomento può essere iscritto all'ordine del giorno.

4 - Nessun limite di tempo è posto per il dibattito sulla mozione di sfiducia.

5 - Conclusa la discussione con l'intervento del Sindaco, i capigruppo consiliari formuleranno brevemente la dichiarazione di voto.

6 - La votazione avviene per appello nominale ed ogni consigliere è tenuto a dire "APPROVO" o "RESPINGO" se intende dare il proprio voto favorevole o contrario alla mozione di sfiducia.

7 - Ai sensi dell'art. 52 / 2^ comma del T.U.E.L. n.267/00 e dell'art.30 /4 comma dello Statuto occorre il voto favorevole di almeno undici consiglieri perché la mozione di sfiducia sia approvata.

8 - Contestualmente con l'approvazione della mozione di sfiducia gli organi competenti procedono allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario.

Art. 45 - Scioglimento del Consiglio Comunale a seguito delle dimissioni, impedimento, morte del Sindaco.

1 - Il Sindaco presenta le proprie dimissioni al segretario Comunale, che ne informa immediatamente il Prefetto, gli Assessori, il Vice Sindaco e i Capigruppo consiliari. Trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio, lo stesso viene sciolto.

Art. 46 - Dimissioni del Consigliere e dell' Assessore (artt. 15/3 comma dello Statuto).

1 - Le dimissioni dalla carica debbono essere presentate dai consiglieri con comunicazione scritta e sottoscritta ,indirizzata al consiglio comunale ed allo stesso rimessa mediante inoltro presso l'Ufficio Protocollo del Comune.

2 - Le dimissioni sono irrevocabili sin dalla loro presentazione e sono immediatamente efficaci. La surrogazione ,adottata dal consiglio, deve avvenire entro e non oltre dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni stesse.

3- Nel caso di dimissioni di un assessore il Sindaco provvede alla sostituzione , dandone comunicazione al Consiglio.

Art. 47 - Decadenza dei Consiglieri Comunali e relativa surroga (art. 15 / 3[^] comma dello Statuto).

1 - Il Segretario Comunale è tenuto a certificare il verificarsi del disposto dell'art. 15/3 comma dello Statuto non appena venga accertata l'assenza non giustificata a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale (ai sensi dell'art. 31 del Regolamento) da parte del Consigliere Comunale.

2 - Il Segretario Comunale provvederà a notificare, tramite il Messo Comunale, tale evenienza al Consigliere Comunale e, con comunicazione interna, al Sindaco perché includa all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio Comunale la dichiarazione di decadenza del Consigliere e la conseguente surroga .

3 - Entro 10 giorni dal ricevimento della notifica, il consigliere può presentare una memoria scritta perché sia posta all'attenzione del Consiglio.

4 - Nel caso in cui il consigliere non abbia presentato la memoria di cui al comma 3, né sia presente alla seduta del Consiglio, il dibattito sarà limitato alla lettura della certificazione predisposta dal Segretario Comunale ed alle eventuali brevi dichiarazioni di voto.

5 - Qualora invece, il Consigliere comunale abbia presentato la memoria e/o sia presente alla seduta del Consiglio, dopo la lettura della certificazione e dell' eventuale memoria, si apre il dibattito consueto, dopo le eventuali dichiarazioni del consigliere interessato.

6 - Ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, la votazione per la dichiarazione di decadenza del Consigliere assente nelle tre sedute consecutive precedenti, avviene per scrutinio segreto. Ogni consigliere esprimerà il proprio voto con un "SI" o "NO" a seconda che sia favorevole o contrario alla decadenza. Il consigliere interessato ha diritto di partecipare alla votazione.

7 - Ai fini della validità della votazione si considerano solamente i voti favorevoli ed i contrari. I voti nulli o bianchi non vengono considerati per il computo della maggioranza.

8 - Qualora il Consiglio deliberi la decadenza del Consigliere, questi è tenuto ad allontanarsi immediatamente dall'aula. E' nella sua facoltà esperire successivamente, e nei modi e termini di legge, gli atti per il ricorso presso gli organi giurisdizionali.

9 - Per deliberare la NON DECADENZA del Consigliere occorrono undici voti validi. In questo caso è facoltà di ogni consigliere, come di ogni cittadino elettore del Comune, di adire, tramite ricorso, gli organi di controllo e/o gli organi giurisdizionali.

10 - Nella medesima seduta, una volta deliberata la decadenza del Consigliere, il Consiglio procederà, nei modi consueti, alla sua surroga. Questa deliberazione non potrà essere soggetta all'immediata esecutività.

Art. 48 - Nomina e revoca degli amministratori della aziende e delle istituzioni (art. 50 dello Statuto).

1 - A seguito della convocazione del Consiglio per le nomine previste dall' art. 50 / 1 comma dello Statuto, il Sindaco comunica insieme all'ordine del giorno ai Capigruppo Consiliari l'adempimento che sta per essere posto in atto e la data.

2 - Entro 5 giorni precedenti alla celebrazione, vengono depositate in segreteria le proposte di nomina e i documenti richiesti dallo stesso articolo 50 /1^ comma dello Statuto .

3 - Qualora le proposte presentate fossero più di uno, il Sindaco, se lo ritiene opportuno, convoca preliminarmente la Conferenza dei capigruppo per esaminare l'opportunità di una unificazione delle stesse.

4 - In difetto di tale unificazione vengono poste in discussione in Consiglio Comunale le proposte secondo l'ordine cronologico di presentazione.

5 - Esaurita la discussione il Sindaco con successivo atto provvederà alla nomina degli amministratori.

9 - La revoca degli amministratori delle aziende e degli istituti (art. 50/9 comma dello Statuto) avviene come per la nomina.

10 - La sostituzione per dimissioni, decadenza, incompatibilità od altra causa, degli amministratori delle aziende e delle istituzioni avviene secondo le modalità previste dall'art. 46 del regolamento.

Art. 49 - Designazione dei membri del Consiglio di Amministrazione delle società per azioni a prevalente capitale pubblico

1 - Poiché la società per azioni (anche a prevalente capitale pubblico) segue le norme del Codice Civile, la designazione dei membri del consiglio di amministrazione che rappresentano il capitale comunale avviene con le modalità stabilite dal precedente art.48.

- 2 - I rappresentanti del Comune nelle aziende, istituzioni e società partecipate hanno l'obbligo – diretto se Consiglieri Comunali, indiretto mediante relazione al Consiglio se estranei – di presentare annualmente al Consiglio una relazione scritta sull'andamento e sulla gestione dell'Ente che concorrono ad Amministrare quali rappresentanti del Comune. Tale obbligo deve essere soddisfatto nella prima seduta utile dall'approvazione dell'ultimo consuntivo dell'Ente, Azienda o Società in cui il Comune è rappresentato.

Art. 50 - Seduta del Consiglio Comunale per la concessione della cittadinanza onoraria.

- 1 - In riconoscimento solenne di particolari meriti acquisiti nei confronti della cittadinanza, il Consiglio Comunale, conferisce la cittadinanza onoraria di Monte Argentario.

- 2 - Promotori dell'iniziativa possono essere : il Sindaco, almeno 7 Consiglieri comunali, 500 cittadini elettori del Comune (a mezzo di petizione, secondo le forme previste dal Regolamento sulla partecipazione popolare). Quest'ultima iniziativa dovrà concretizzarsi in una petizione rivolta al Consiglio comunale e depositata presso la Segreteria comunale.

- 3 - Prima che la proposta venga sottoposta all'esame del Consiglio, il Sindaco convocherà la Conferenza dei capigruppo per un esame preliminare.

- 4 - Solamente quando la Conferenza dei capigruppo, all'unanimità riterrà meritevole di discussione la proposta di cittadinanza onoraria, essa verrà iscritta all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio o di una seduta del Consiglio appositamente convocata.

- 5 - La votazione sulla concessione della cittadinanza onoraria potrà avvenire solamente con la presenza di almeno due terzi dei Consiglieri e con la maggioranza di almeno 14 voti validi, che saranno espressi per alzata di mano. Qualora lo richiedano tutti i Capigruppo presenti, la votazione potrà avvenire eccezionalmente per acclamazione.

- 6 - Il Consiglio Comunale potrà votare l'immediata esecutività della deliberazione.

- 7 - Sarà impegno del Sindaco e della Giunta dare solenne esecuzione alla deliberazione, con appropriata cerimonia.

PARTE TERZA

Norme finali

Art. 51 - Partecipazione popolare e Referendum consultivo.

1 - La regolamentazione degli adempimenti spettanti al Consiglio Comunale ed alle Commissioni consiliari per rendere effettiva la partecipazione popolare sono rinviati all'apposito Regolamento sulle forme di collaborazione e di partecipazione, previsto dallo Statuto.

2 - Allo stesso Regolamento sulla partecipazione sono rinviate le norme regolamentari attuative del referendum consultivo e del diritto di accesso ai cittadini.

Art. 52 - Entrata in vigore del Regolamento - Primi adempimenti.

1 - Il regolamento entra in vigore al momento della sua adozione da parte del Consiglio Comunale.

2 - Entro 30 giorni dall'adozione del Regolamento dovranno essere attuati gli adempimenti relativi alla costituzione dei Gruppi consiliari e delle Commissioni Consiliari Permanenti.

3 - Fino a quando non verranno dotati di appositi locali nei quali riunirsi, i Gruppi Consiliari e le Commissioni Consiliari possono svolgere le proprie funzioni nell'aula del Consiglio.

Art. 53 - Adeguamento del Regolamento a leggi sopravvenute o a modifiche dello Statuto.

1 - Gli adempimenti delle norme regolamentari a leggi sopravvenute o a modifiche dello Statuto debbono essere conclusi entro 120 giorni dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

2 - Tali adeguamenti saranno votati dal Consiglio in seduta ed a maggioranza normale.

Art. 54 - Modifiche del Regolamento.

1 - Le modifiche del Regolamento sono discusse con la presenza di almeno 14 consiglieri e votate a scrutinio palese.

2 - Risultano deliberate quando sono approvate da non meno di 11 consiglieri.

3 - Le proposte di modifica respinte dal Consiglio non possono essere ripresentate entro i dodici mesi successivi.

Art.55 – Interpretazione del termine Sindaco.

Nel regolamento del Consiglio comunale il termine Sindaco deve essere letto, interpretato e sostituito con il termine Presidente del Consiglio quando il termine Sindaco indica lo svolgimento della funzione di Presidente del Consiglio comunale.

Approvato con delibera C.C. n. 8/92

Modificato con delibera C.C. n. 102/95 - C.C. n. 27 dell'11/4/2000 – C.C. n. 48 dell'11/6/2002
- C.C. n. 75 del 30/9/2002 – C.C. n.13 del 4/3/2005
Ultima modifica C.C. n.80 del 27/11/2009